

. 2309 **Portatore di handicap: tutela in condominio**

La Legge per Tutti del 12/10/2021

2. Diritto all'abbattimento delle barriere architettoniche

È diritto di ogni portatore di handicap esigere che l'amministratore convochi l'assemblea mettendo, come ordine del giorno, l'approvazione dei lavori necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La maggioranza richiesta per tale delibera è costituita dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che costituiscano almeno la metà dei millesimi dell'edificio.

L'assemblea non è chiaramente tenuta ad approvare tali opere ma, se così fosse, il disabile sarebbe legittimato – entro tre mesi dalla richiesta – a delegarle lui stesso a una ditta di propria fiducia ed a proprie spese, escludendo dal relativo godimento gli altri condomini. In tal modo, il portatore di handicap può installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e può anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Resta comunque la facoltà degli altri condomini, in qualsiasi momento, di rimborsare la propria quota al disabile che ha eseguito gli interventi al fine di usufruirne.

